

ha esteso il campo di applicazione del regolamento iniziale ai deambulatori rollator a quattro ruote con struttura tubolare in alluminio, dotati di ruote anteriori girevoli, manopole e freni, e concepiti per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione, e, dall'altro, classifica tali deambulatori rollator nella sottovoce 8716 80 00 della nomenclatura combinata.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh — Regno Unito) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH

(Causa C-277/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Diritto alla detrazione — Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing — Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri — Divieto di pratiche abusive)

(2011/C 63/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parti

Ricorrenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Resistente: RBS Deutschland Holdings GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Session, Edinburgh (Scotland) — Interpretazione dell'art. 17, n. 3, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Operazioni effettuate allo scopo esclusivo di ottenere un vantaggio fiscale — Fornitura di servizi di locazione di automobili nel Regno Unito da parte di una società controllata tedesca di una banca stabilita nel Regno Unito

Dispositivo

1) *In presenza di un contesto di fatto come quello della causa principale, l'art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull'acquisto di beni effettuato in tale Stato membro, quando tali beni siano*

stati utilizzati a fini di operazioni di leasing compiute in un altro Stato membro per il solo motivo che le operazioni effettuate a valle non hanno dato luogo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto nel secondo Stato membro.

2) *Il principio del divieto di pratiche abusive non osta, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui un'impresa stabilita in uno Stato membro decide di effettuare, tramite la propria controllata stabilita in un altro Stato membro, operazioni di leasing su beni ad una società terza stabilita nel primo Stato membro, al fine di evitare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sui canoni relativi a tali operazioni, ove queste sono qualificate, nel primo Stato membro, come prestazioni di servizi di locazione effettuate nel secondo Stato membro e invece, in questo secondo Stato membro, come cessioni di beni effettuate nel primo Stato membro, al diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sancito dall'art. 17, n. 3, lett. a), della direttiva 77/388.*

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-304/09) (¹)

(Inadempimento da parte di uno Stato — Aiuti a favore di società recentemente quotate in Borsa — Recupero)

(2011/C 63/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, E. Righini e V. Di Bucci, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa presa in considerazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa [notificata con il numero C(2005) 591], (GU L 94, pag. 42)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari al fine di sopprimere il regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in Borsa, e di recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione.*